



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

Art. 27 (Accordo)

Pagamento delle prestazioni

(1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che risiedono nell'altra Parte Contraente dovrà essere effettuato nella valuta della Parti contraente che effettua il pagamento e in conformita' alla legislazione che essa applica. (2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo (1), i tassi di cambio di riferimento sono: per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia; per l'Albania, il cambio valutario del giorno della banca che effettua il pagamento della prestazione.

Versione in vigore dal 21 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 29
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-29-2025/accordo-art-27>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it